

## Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2505

conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4  
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,  
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,  
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2505

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)  
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)  
dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)  
dal Ministro del turismo (GARAVAGLIA)  
dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)  
dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)  
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)  
dal Ministro dell'istruzione (BIANCHI)  
dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)  
dal Ministro della salute (SPERANZA)  
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)  
e dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante  
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza  
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  
prezzi nel settore elettrico

DOCUMENTO LEGISLATIVO

14 febbraio 2022



Senato  
della Repubblica  
V Commissione



**FEDERALBERGHI**  
Federazione delle Associazioni  
Italiane Alberghi e Turismo

Audizione di Federalberghi  
sul disegno di legge n. 2505

conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

14 febbraio 2022  
Senato della Repubblica  
Commissione V

Sintesi dell'intervento  
del direttore generale di Federalberghi  
Alessandro Massimo Nucara

FEDERALBERGHI  
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo  
via Toscana, 1 – 00187 Roma  
[www.federalberghi.it](http://www.federalberghi.it)

Ringraziamo il Presidente e gli onorevoli senatori,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare la nostra posizione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

\* \* \*

## scenario

Desideriamo anzitutto fornire una panoramica della situazione di difficoltà in cui versa il mercato turistico.

Si tratta del settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia. È stato il primo a entrare nella crisi e probabilmente sarà l'ultimo ad uscirne.

E, all'interno del settore turismo, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che continuano a pagare il prezzo più alto.

Per capire da dove partivamo: nel 2019 il valore aggiunto turistico (che oltre ai servizi di alloggio e ristorazione comprende anche i trasporti, i servizi d'intermediazione, quelli culturali, ricreativi e sportivi) valeva quasi 100 miliardi di euro.

Lo stesso valore nel 2017 era 93 miliardi. C'era stato, quindi, nell'arco di due anni un aumento del 7,5%<sup>1</sup> e possiamo solo immaginare a che livelli sarebbe arrivato se non fosse comparsa la pandemia.

Invece, dopo un **2020 disastroso**<sup>2</sup>, il **2021 è stato fonte di grande sofferenza** e purtroppo anche il **2022 nasce sotto una cattiva stella**.

Infatti, nel mese appena trascorso rispetto a gennaio 2019 le presenze totali sono diminuite del 35,2%.

Nel 2021, nonostante i segnali positivi registrati nella seconda metà del mese di luglio e nel mese di agosto in alcune località che si rivolgono prevalentemente al mercato interno, sono mancate all'appello 153 milioni di presenze turistiche, con un calo del 35,1% rispetto al 2019, di cui 116 milioni relative ai turisti stranieri<sup>3 4</sup>.

Un dato allarmante, considerato che in un anno "normale" i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5% al totale dei pernottamenti<sup>5</sup> e che la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> ISTAT, 2022

<sup>2</sup> i dati ufficiali consolidati (ISTAT) rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di equivalente ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%.

<sup>3</sup> Federalberghi, 2022

<sup>4</sup> indicazioni analoghe vengono dall'analisi del tasso di occupazione camere, che nel 2020 è diminuito del 58,6% e nel 2021 del 37,8%. Per entrambi gli anni il paragone è con il 2019 (STR, 2021).

<sup>5</sup> ISTAT, 2019

<sup>6</sup> Banca d'Italia, 2020

E infatti, **nei primi undici mesi del 2021, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita di oltre 21 miliardi di euro, con un calo del 51,7% rispetto al 2019<sup>7</sup>.**

Oltretutto, si stima che i turisti extra-europei nel vecchio continente torneranno ai livelli precrisi non prima del 2024<sup>8</sup>.

Sottolineo che i dati citati riflettono la media nazionale e che ci sono **località e imprese in cui la perdita è molto più consistente.**

Basti considerare il caso di Roma, dove oltre 400 alberghi su 1.200 sono chiusi pressoché ininterrottamente dal mese di marzo 2020 e nel 2021 la percentuale di occupazione camere è stata del 34% (con un calo di più della metà rispetto al 2019).

Non si tratta di un caso isolato: nelle città Venezia e Firenze, la percentuale di occupazione camere dell'anno 2021 è attestata intorno al 35%<sup>9</sup>.

\* \* \*

In questo scenario, le misure adottate con il decreto “sostegni ter”, ancorché apprezzabili e apprezzate, si rivelano purtroppo insufficienti a fronteggiare una situazione di emergenza economica che nel settore è ben lontana dall'essersi conclusa, come ha ricordato anche il Governatore della Banca d'Italia pochi giorni fa.

Oggi concentreremo l'attenzione sulla necessità di irrobustire alcuni interventi, per migliorarne l'efficacia.

Segnaleremo inoltre la necessità di riattivare ulteriori misure di sostegno, che sono venute meno nei mesi scorsi o stanno per esaurirsi.

#### **esonero contributivo (articolo 4)**

Il comma 2 dell'articolo 4 ripropone il meccanismo del decreto “agosto”, che era rivolto alle assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto.

Come già sperimentato in passato, la norma rischia di non produrre gli effetti auspicati, in quanto da qui al 31 marzo sarà ancora vigente lo stato di emergenza ed è improbabile che le imprese del turismo e gli stabilimenti termali effettuino nuove assunzioni stagionali.

Occorre riconoscere il beneficio anche in relazione ai lavoratori assunti prima del 1° gennaio, per i quali le aziende stanno pagando retribuzioni e contributi pur in mancanza dei flussi di lavoro attesi, che si sono notevolmente contratti a causa dell'andamento pandemico e delle misure restrittive adottate.

Si propone pertanto di **affermare esplicitamente che lo sgravio compete per tutti i rapporti di lavoro stagionale attivi nel corso del primo semestre.**

---

<sup>7</sup> Banca d'Italia, 2021

<sup>8</sup> European Travel Commission, 2021

<sup>9</sup> STR, 2022

La **decontribuzione è necessaria anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato**, al fine di favorire il rientro dalla cassa integrazione e scongiurare l'attivazione delle procedure di riduzione degli organici.

### **credito di imposta per canoni di locazione di immobili (articolo 5)**

Il credito d'imposta sui canoni di locazione costituisce un segnale importante.

Le imprese in affitto - oltre a subire come le altre il calo dei ricavi - sono gravate da costi fissi incomprimibili di grande entità.

**Chiediamo pertanto che la misura venga riconosciuta anche per i mesi di aprile, maggio e giugno, oltre che per il primo trimestre.**

Al riguardo, va ricordato che la misura è destinata alle imprese che subiscono un calo di fatturato del cinquanta per cento.

E, ciò nonostante, il credito d'imposta non è stato riconosciuto nel secondo semestre del 2021.

### **esonero dal pagamento IMU**

Un'esigenza analoga riguarda le imprese proprietarie delle mura. Com'è noto, la pressione fiscale sugli immobili (in primis: IMU e TARI) opera a prescindere dall'esistenza di ricavi.

Anche in questo caso, chiediamo di **ripristinare l'esonero dal pagamento dell'IMU**, che ha operato solo nel primo semestre 2021.

### **cedibilità dei crediti d'imposta (articolo 5)**

Chiediamo di **ribadire espressamente la possibilità di cedere il credito d'imposta sugli affitti**, in favore del locatore, di istituti di credito o di soggetti terzi.

Segnaliamo inoltre la necessità di **consentire la cessione dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali**<sup>10</sup>.

È imminente la pubblicazione del bando relativo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, che è stato esaminato in Conferenza unificata il 9 febbraio.

Si tratta di investimenti effettuati dalle imprese nel pieno della pandemia, per i quali c'è urgente necessità di rientrare in possesso della liquidità.

### **bonus per i servizi termali (articolo 6)**

In merito all'articolo 6, che proroga al 31 marzo il termine per la fruizione dei servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, riteniamo che la finestra che si era aperta avrebbe potuto essere sfruttata in maniera più efficiente.

Ad esempio, sarebbe stata opportuna una revisione della materia volta a rendere l'istituto fruibile anche per le imprese che sono rimaste escluse durante la prima tornata, a causa del periodo di chiusura stagionale e dei limiti di capienza imposti dalla normativa emergenziale.

---

<sup>10</sup> ex articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

Proponiamo che i residui di bilancio eventualmente disponibili alla data del 31 marzo vengano utilizzati per una **revisione del livello delle tariffe termali**, che sono di fatto ferme a quanto stabilito dall'Accordo per gli anni 2016-2018.

### **integrazione salariale (articolo 7)**

Dall'inizio della pandemia, l'INPS ha autorizzato oltre un miliardo di ore di "cassa covid" per alberghi e ristoranti, per una media di 53 milioni di ore al mese<sup>11</sup>.

E il perdurare della crisi rende necessario continuare a utilizzare lo strumento.

Il passaggio in corsa a un nuovo sistema ha provocato rilevanti difficoltà gestionali, che hanno indotto Federalberghi, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e ad altre ventuno organizzazioni imprenditoriali a chiedere un intervento urgente del Ministro del Lavoro per chiarire la procedura da seguire.

Il chiarimento è necessario in quanto l'accavallamento delle norme rischia di dar luogo a un'interpretazione paradossale, che consentirebbe di usufruire della tutela prevista del decreto sostegni ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, solo alle imprese in possesso di capacità divinatorie, che abbiano inviato una comunicazione alle organizzazioni sindacali prima del 31 dicembre 2021.

Né può aver senso la circostanza che si chieda a imprese sull'orlo del fallimento, chiuse da ventiquattro mesi, di dimostrare la sussistenza dello stato di crisi e l'incapacità di anticipare il pagamento per conto dell'INPS.

Intanto il tempo passa, siamo giunti a metà febbraio e a causa di questi cavilli 500mila lavoratori e le loro famiglie ancora non sanno se e quando percepiranno la cassa integrazione di gennaio.

Proponiamo di **emendare l'articolo 7, sia in relazione alle esigenze connesse all'emergenza pandemica che sicuramente permarranno dopo il 31 marzo, sia per promuovere adattamenti di carattere strutturale**, che evitino il riproporsi di problemi analoghi ogni qualvolta ricorrano calamità naturali e altre situazioni di emergenza che purtroppo nel nostro Paese non sono rare.

### **moratoria sui mutui e garanzie sui crediti**

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari ha una dimensione di circa 297 miliardi di euro, comprensivi di 44 miliardi di moratorie ancora attive, 221 miliardi di prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi erogati attraverso Sace<sup>12</sup>.

Alcune misure di sostegno non sono più in vigore e altre stanno per scadere.

Le imprese del settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti.

Si rende pertanto necessario **prorogare le moratorie sui finanziamenti** in essere ed **estendere le garanzie sui nuovi finanziamenti** oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

---

<sup>11</sup> INPS, 2020 e 2021

<sup>12</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2022

## **costo dell'energia elettrica e del gas (articolo 14)**

Il costo della bolletta energetica è raddoppiato.

Si tratta di una voce rilevante nel bilancio degli alberghi.

Energia elettrica e gas servono per illuminare, ma anche per condizionare l'aria, riscaldare gli ambienti d'inverno, raffreddarli d'estate, assicurare l'acqua calda, far lavorare le cucine, etc.

**La riduzione degli oneri di sistema prevista dall'articolo 14 costituisce un passo nella direzione giusta. Adesso occorre proseguire, accelerando.**

Sul punto, abbiamo apprezzato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che pochi giorni fa ha preannunciato l'adozione di un intervento "di ampia portata", volto ad alleviare le difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica.

## **certificazioni verdi**

In materia di green pass, permangono **sostanziali differenze rispetto a quanto avviene in altri paesi dell'Unione Europea**, ponendo il sistema turistico italiano in posizione di svantaggio rispetto ai competitor stranieri.

Ad esempio, la richiesta del tampone per i cittadini stranieri che hanno il green pass ma sono vaccinati da più di sei mesi.

Ulteriori problematiche riguardano i minorenni e le persone che dimorano stabilmente presso le strutture ricettive.

## **canone di abbonamento radiotelevisivo speciale**

Il 9 febbraio, il consiglio d'amministrazione della RAI, ha differito al 31 marzo 2022 il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all'anno 2022.

La moratoria realizza le condizioni tecniche necessarie per consentire al Parlamento di deliberare **l'esonero dal pagamento anche per il 2022**, come già avvenuto lo scorso anno.

Si rammenta che le nostre aziende nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che di fatto non è stato utilizzato.

Sul medesimo argomento, proponiamo anche un affinamento del metodo di calcolo del canone speciale, al fine di tener conto del periodo di effettiva apertura.

\* \* \*

Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e ci riserviamo di farvi avere in tempi brevi una sintesi di questo intervento nonché alcune proposte di emendamenti volti a realizzare gli obiettivi indicati.

## ESONERO CONTRIBUTIVO

All'articolo 4, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022.”

## RELAZIONE

L'emendamento è volto a modificare il comma 2 dell'articolo 4, che ripropone il meccanismo del decreto “agosto”, rivolto alle assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto.

Come già sperimentato in passato, la norma rischia di non produrre gli effetti auspicati, in quanto da qui al 31 marzo sarà ancora vigente lo stato di emergenza ed è improbabile che vengano fatte assunzioni stagionali.

Occorre riconoscere il beneficio anche in relazione ai lavoratori assunti nei mesi precedenti, per i quali le aziende stanno pagando retribuzioni e contributi pur in mancanza dei flussi di lavoro attesi, che si sono notevolmente contratti a causa dell'andamento pandemico e delle misure restrittive adottate.

Per scongiurare tale rischio, si propone di affermare esplicitamente che lo sgravio compete per tutti i rapporti di lavoro stagionale attivi nel corso del primo semestre.

## DECONTRIBUZIONE

All'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“3. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

4. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

## RELAZIONE

L'emendamento propone di riconoscere una riduzione contributiva ai datori di lavoro del settore turismo, in analogia con la misura già applicata nel corso del 2021.

La misura della riduzione contributiva è proporzionale ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel primo trimestre 2021.

Il beneficio è fruibile entro il mese di dicembre 2022, incentivando per tal via il rientro dei lavoratori in servizio attivo.

## RELAZIONE TECNICA

Si stima che la misura comporti minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023

## CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI ED ESONERO IMU

1. In considerazione degli effetti connessi al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) al comma 1, dell'articolo 5, le parole "gennaio, febbraio e marzo 2022" sono sostituite dalle parole "gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

## RELAZIONE

Le imprese turistico ricettive, gravemente colpite dalla pandemia, devono sostenere costi ingenti per la gestione della componente immobiliare, costi che continuano a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono azzerati.

Per attenuare il peso di tali oneri, si rende necessario prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU e del credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa.

## RELAZIONE TECNICA

La lettera a) comporta un onere di circa 128 milioni di euro.

La lettera b) comporta un onere di circa 320 milioni di euro, comprensivo sia della quota IMU spettante allo Stato sia della quota spettante ai comuni.

## **CEDIBILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI**

Dopo il comma 2 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

<<2bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.">>

### **RELAZIONE**

La proposta è volta a consentire la cessione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con le medesime modalità previste per strumenti analoghi.

Il 9 febbraio 2021 la Conferenza unificata ha esaminato lo schema di decreto interministeriale che reca le disposizioni applicative per l'attribuzione di tale credito in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

È quindi imminente la pubblicazione del relativo bando.

Considerando che tali risorse sono destinate al parziale sostegno degli investimenti già sostenuti dalle imprese in un periodo particolarmente difficile, si rende necessario prevederne espressamente la cedibilità, al fine di consentire la celere liquidazione.

Si evidenzia che la sussistenza del credito viene certificata "a monte" dallo Stato, quindi - a differenza di quanto accaduto per altri tipi di crediti - lo strumento non è passibile di utilizzazioni indebite.

### **RELAZIONE TECNICA**

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto opera nell'ambito delle risorse già assegnate per l'attuazione della specifica misura.

## CREDITO IMPOSTA PER CANONE RAI

Dopo il comma 4 dell'articolo 5, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.”

## RELAZIONE

L'emendamento esonera dal pagamento del canone RAI per l'anno 2022 le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi. Si evidenzia che tali aziende nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che di fatto non è stato utilizzato.

## RELAZIONE TECNICA

La proposta comporta un onere di circa 70 milioni di euro per l'anno 2022.

## **METODO DI CALCOLO DEL CANONE RAI**

Dopo il comma 4 dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

“4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”

## **RELAZIONE**

L'emendamento chiarisce che, per le attività che operano per un periodo limitato nel corso dell'anno, l'importo del canone radiotelevisivo è commisurato all'effettivo utilizzo del servizio.

## **RELAZIONE TECNICA**

Si stima che la proposta comporta minori entrate pari a circa 4 milioni di euro per anno.

## BONUS PER I SERVIZI TERMALI

Dopo il comma 1 dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

<<2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.>>

## RELAZIONE

La proposta è volta ad attivare le risorse destinate ai buoni terme che sono rimaste inutilizzate a causa della recrudescenza della pandemia.

Si propone che i residui di bilancio eventualmente disponibili alla data del 31 marzo vengano utilizzati per una revisione del livello delle tariffe termali, che sono di fatto ferme a quanto stabilito dall'Accordo per gli anni 2016-2018.

## RELAZIONE TECNICA

La norma non comporta nuove spese né minori entrate per il bilancio dello Stato, essendo basata sull'utilizzo di risorse già stanziata e non utilizzate.

## **INTEGRAZIONE SALARIALE - 1**

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "al 30 giugno 2022".

### **RELAZIONE**

L'emendamento propone di prorogare l'efficacia della misura sino al 30 giugno.

Al riguardo, va segnalato che i flussi turistici, in specie quelli internazionali, si basano su una programmazione di medio periodo, sia da parte degli individui, sia da parte dei tour operator, delle compagnie aeree, etc.

È pertanto irrealistico ipotizzare che con il termine dello stato di emergenza, attualmente previsto per il 31 marzo, le aziende torneranno immediatamente e automaticamente alla normalità.

Il percorso di ritorno ai livelli normali richiederà molti mesi, durante i quali le imprese e i lavoratori continueranno ad avere bisogno di ricorrere all'integrazione salariale.

### **RELAZIONE TECNICA**

Si stima che la proposta comporti oneri per ulteriori 40 milioni di euro, nel presupposto che a partire dal mese di aprile si realizzino quei primi miglioramenti che consentano una diminuzione, sia pur parziale, del ricorso alla cassa integrazione.

## INTEGRAZIONE SALARIALE - 2

All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

### RELAZIONE

L'emendamento stabilisce che i periodi di integrazione salariale previsti dall'articolo 7 sono “neutralizzati” ai fini della durata massima del trattamento.

La norma si rende necessaria in considerazione del fatto che, qualora anche dopo il 31 marzo si renda necessario ricorrere all'integrazione salariale, tale possibilità verrebbe negata o ridotta in quanto la disciplina ordinaria ne consente la fruizione per un periodo massimo pari a:

- a) tredici settimane nel biennio per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
- b) ventisei settimane nel biennio per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.

### INTEGRAZIONE SALARIALE - 3

All'articolo 7, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.”

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”.

### RELAZIONE

La prima parte dell'emendamento (comma 3) afferma che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza connesso a eventi calamitosi, i periodi di integrazione salariale sono “neutralizzati” ai fini della durata massima del trattamento, dell'applicazione del contributo addizionale e del calcolo del cosiddetto bonus / malus. Viene semplificata, inoltre, la procedura per richiedere il pagamento diretto.

La seconda parte dell'emendamento (comma 4) chiarisce che, come già previsto per la cassa integrazione ordinaria, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, anche in relazione alle aziende che si avvalgono del fondo di integrazione salariale.

## SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

<<articolo 3-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "15 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2022" e le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.>>

### RELAZIONE

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari ha una dimensione di circa 297 miliardi di euro, comprensivi di 44 miliardi di moratorie ancora attive, 221 miliardi di prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi erogati attraverso Sace.

Alcune misure di sostegno non sono più in vigore e altre stanno per scadere.

Le imprese del settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti.

Si rende pertanto necessario prorogare le moratorie sui finanziamenti in essere ed estendere le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

## CERTIFICAZIONE VERDE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

<<articolo 4-bis.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.>>

## RELAZIONE

### comma 1

La proposta è volta a consentire ai cittadini stranieri minorenni di accedere alle strutture ricettive e ad altri servizi esibendo il green pass base, se viaggiano al seguito di genitori, familiari, tutori, accompagnatori scolastici, etc. in possesso di certificazione rafforzata. È comunque richiesto al minore il possesso del cosiddetto green pass base. Tale esigenza si determina in seguito al fatto che la vaccinazione dei minorenni è ancora nelle fasi iniziali, soprattutto in alcuni Paesi esteri.

### comma 2

La proposta è volta a riconoscere la validità dei passaporti vaccinali rilasciati da Paesi esteri, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA, per la durata prevista dal Paese che lo ha rilasciato.

Si ricorda che il regolamento delegato UE 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce che prevede che, al fine di garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di accettazione inferiore a 270 giorni e che durante tale periodo standard di accettazione, i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbero continuare a essere accettati da uno Stato membro anche se quest'ultimo sta già somministrando dosi di richiamo.

comma 3

L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (che si prevede venga fatto confluire nel decreto n. 228) stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, l'accesso ad alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati servizi sarà consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato.

La disposizione ha "dimenticato" di trattare il caso delle persone che soggiornano stabilmente presso una struttura ricettiva, per motivi di lavoro (es. cosiddetti lavoratori "fuori sede", che hanno un secondo domicilio in una località diversa da quella di residenza) o perché la struttura costituisce la loro dimora (es. persone che sono state alloggiate in albergo a seguito di calamità naturali, sfratto, etc.) o la propria residenza.

La proposta emendativa è volta a consentire a tali persone di esercitare il diritto - al pari della generalità dei cittadini - di accedere alla propria abitazione anche se prive di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

#### RELAZIONE TECNICA

La norma non comporta nuove spese né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e 3 delegazioni, raggruppate in 19 unioni regionali, 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.